

autorità di controllo dei Länder incaricate di sorvegliare il trattamento dei dati personali in settori diversi da quello pubblico

Dispositivo

- 1) La Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 28, n. 1, secondo comma, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, sottoponendo alla vigilanza dello Stato le autorità di controllo competenti per la sorveglianza del trattamento dei dati personali da parte degli organismi diversi da quelli pubblici e delle imprese di diritto pubblico che partecipano alla concorrenza sul mercato (*öffentlich-rechtliche Wettbewerbsunternehmen*) nei vari Länder, trasponendo quindi erroneamente il requisito per cui dette autorità nello svolgimento delle loro funzioni sono «pienamente indipendenti».
- 2) La Repubblica federale di Germania è condannata a sopportare le spese della Commissione europea.
- 3) Il Garante europeo della protezione dei dati sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 37 del 9.2.2008.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) 2 marzo 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Janko Rottmann/Freistaat Bayern

(Causa C-135/08) ⁽¹⁾

(Cittadinanza dell'Unione — Art. 17 CE — Cittadinanza di uno Stato membro acquisita per nascita — Cittadinanza di un altro Stato membro acquisita per naturalizzazione — Perdita della cittadinanza originaria a motivo di tale naturalizzazione — Perdita con effetto retroattivo della cittadinanza ottenuta per naturalizzazione a causa di atti fraudolenti commessi in occasione della sua acquisizione — Apolidia comportante la perdita dello status di cittadino dell'Unione)

(2010/C 113/05)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti nella causa principale

Ricorrente: Janko Rottmann

Convenuto: Freistaat Bayern

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesverwaltungsgericht — Interpretazione dell'art. 17 del Trattato CE — Acquisizione della cittadinanza di uno Stato membro comportante la perdita definitiva della cittadinanza dello Stato membro di origine — Perdita della nuova cittadinanza con effetto retroattivo a causa degli atti fraudolenti che hanno accompagnato la sua acquisizione — Apolidia dell'interessato comportante la perdita della cittadinanza dell'Unione

Dispositivo

Il diritto dell'Unione, e segnatamente l'art. 17 CE, non osta a che uno Stato membro revochi ad un cittadino dell'Unione europea la cittadinanza di tale Stato acquisita per naturalizzazione, qualora questa sia stata ottenuta in maniera fraudolenta, a condizione che tale decisione di revoca rispetti il principio di proporzionalità.

⁽¹⁾ GU C 171 del 5.7.2008.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) 2 marzo 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Aydin Salahadin Abdulla (C-175/08), Kamil Hasan (C-176/08), Ahmed Adem, Hamrin Mosa Rashid (C-178/08), Dler Jamal (C-179/08)/Bundesrepublik Deutschland

(Cause riunite C-175/08, C-176/08, C-178/08 e C-179/08) ⁽¹⁾

(Direttiva 2004/83/CE — Norme minime sulle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria — Qualità di «rifugiato» — Art. 2, lett. c) — Cessazione dello status di rifugiato — Art. 11 — Cambiamento delle circostanze — Art. 11, n. 1, lett. e) — Rifugiato — Timore infondato di persecuzioni — Valutazione — Art. 11, n. 2 — Revoca dello status di rifugiato — Prova — Art. 14, n. 2)

(2010/C 113/06)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Ricorrenti: Aydin Salahadin Abdulla (C-175/08), Kamil Hasan (C-176/08), Ahmed Adem, Hamrin Mosa Rashi (C-178/08), Dler Jamal (C-179/08)

Convenuta: Bundesrepublik Deutschland

Oggetto

Domande di pronuncia pregiudiziale — Bundesverwaltungsgericht (Germania) — Interpretazione dell'art. 11, n. 1, lett. e) della direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/83/CE, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 304, pag. 12) — Decisioni dell'autorità nazionale di far venir meno la qualifica di rifugiato degli interessati, sulla base del solo rilievo che è venuto meno il loro timore di essere perseguitati, senza esaminare le ulteriori circostanze relative alla situazione politica nei loro paesi di origine — Cittadini iracheni ai quali è stata ritirata la qualifica di rifugiato dopo la caduta del regime di Saddam Hussein

Dispositivo

1) L'art. 11, n. 1, lett. e), della direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/83/CE, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, deve essere interpretato nel senso che:

— una persona perde lo status di rifugiato quando, considerato un cambiamento delle circostanze avente un carattere significativo e una natura non temporanea, occorso nel paese terzo interessato, vengano meno le circostanze alla base del fondato timore della persona stessa di essere perseguitata a causa di uno dei motivi di cui all'art. 2, lett. c), della direttiva 2004/83, motivi per i quali essa è stata riconosciuta come rifugiata, e non sussistano altri motivi di timore di «essere perseguitat[a]» ai sensi dell'art. 2, lett. c), della direttiva 2004/83;

— ai fini della valutazione di un cambiamento delle circostanze, le autorità competenti dello Stato membro devono verificare,

tenuto conto della situazione individuale del rifugiato, che il soggetto o i soggetti che offrono protezione di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva 2004/83 abbiano adottato adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti persecutori, che quindi dispongano, in particolare, di un sistema giuridico effettivo che permetta di individuare, di perseguire penalmente e di punire gli atti che costituiscono persecuzione e che il cittadino interessato, in caso di cessazione dello status di rifugiato, abbia accesso a detta protezione;

— i soggetti che offrono protezione ex art. 7, n. 1, lett. b), della direttiva 2004/83 possono comprendere organizzazioni internazionali che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, anche per mezzo della presenza di una forza multinazionale su tale territorio.

2) Quando le circostanze in base alle quali lo status di rifugiato è stato riconosciuto abbiano cessato di sussistere e le autorità competenti dello Stato membro verifichino che non ricorrono altre circostanze che giustifichino il fondato timore della persona interessata di essere perseguitata, per il medesimo motivo di quello inizialmente rilevante o per uno degli altri motivi elencati all'art. 2, lett. c), della direttiva 2004/83, il criterio di probabilità per l'esame del rischio derivante da dette altre circostanze è lo stesso criterio applicato ai fini della concessione dello status di rifugiato.

3) L'art. 4, n. 4, della direttiva, nella misura in cui fornisce indicazioni quanto alla portata, in termini di forza probatoria, di atti o minacce precedenti di persecuzione, può applicarsi quando le autorità competenti considerino di revocare lo status di rifugiato ai sensi dell'art. 11, n. 1, lett. e), della direttiva 2004/83 e l'interessato, per giustificare il permanere di un fondato timore di persecuzione, faccia valere circostanze diverse da quelle sulla cui base era stato riconosciuto come rifugiato. Tuttavia, ciò potrà di regola verificarsi solamente quando il motivo di persecuzione sia diverso da quello considerato al momento del riconoscimento dello status di rifugiato e vi siano atti o minacce precedenti di persecuzione i quali sono collegati al motivo di persecuzione esaminato in tale fase.

(¹) GU C 197 del 2.8.2008.
GU C 180 dell'1.8.2009.